

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 20 maggio 2022

CIRCOLARE N. 28 /2022

Alla rispettabile clientela

Aiuti per l'emergenza epidemiologica: autodichiarazione entro il prossimo 30 giugno 2022

Con provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438, sono stati definiti contenuto, **modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio** prevista in attuazione del DM 11.12.2021, con approvazione del relativo modello. L'autodichiarazione **va presentata all'Agenzia delle Entrate: i) dal 28.4.2022 al 30.6.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, **entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute** o della prima rata); ii) **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98; iii) **in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o **attraverso i canali telematici della stessa**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Il provvedimento reca inoltre: i) **le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali** previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021; ii) **le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.**

Premessa

Con provvedimento 27.4.2022 n. 143438, **l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti** della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final, **recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19"**, e successive modifiche.

Osserva

Il provvedimento reca inoltre:

- **le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali** previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021;
- **le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le**

autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Normativa di riferimento

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 **ha disegnato un quadro normativo** (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a **consentire ai soggetti beneficiari** delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo art. 1 di **usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo.**

Osserva

Con il DM 11.12.2021 sono state definite le **modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.**

Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- **dal 28.4.2022 al 30.6.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata);
- **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- **in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'autodichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021.

Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui **la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti** elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali **il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva** (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021), **la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria**, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1.

Osserva

In tal caso, **la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti** successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- **il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;**
- **il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e debba riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;**
- **il beneficiario si sia avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").**

Cumulabilità dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12

Le istruzioni al modello di autodichiarazione affermano che i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, **il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro**, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso **rispettare la tassatività delle misure** elencate nel co. 13 dell'art. 1 del DL 41/2021.

Possibilità di allocare la medesima misura nella Sezione 3.1 e 3.12

Per le **misure comprese nel regime "ombrello" risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte** nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1, **qualora residui il massimale stabilito.**

Superamento dei massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti** successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi **sono comprensivi degli interessi da recupero.**

Osserva

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate **saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento** volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la **facoltà di compensazione con altri crediti fiscali o contributivi disponibili.**

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO

